



**CONCLUSIONI**

PER PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE:

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, adita a seguito di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 40036/2021, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Torino n° 2257/2013, accertare e dichiarare che il dipinto "Ritratto della Sorella Elvira" a firma [redacted] attualmente in consensuale custodia presso il G.A.M. di Torino, è di proprietà esclusiva della sig.ra [redacted] o per intervenuta e accertata usucapione; Voglia altresì il Collegio condannare le appellate, in solido tra loro, a restituire le somme già corrisposte dall'appellante in base alle sentenze di primo e secondo grado e pari a complessivi € 28.239,30 c.p.a., i.v.a. e rimb. forf. inclusi, con gli interessi legali dalla data di percezione sino alla effettiva restituzione. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite sia del doppio grado di giudizio, sia del giudizio di legittimità e di quello di rinvio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario.

PER PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE:

Nel merito

Respingere l'appello in quanto infondato, in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza di primo grado e pertanto respingersi le domande tutte della signora [redacted] e dichiarare le signore [redacted] e [redacted], quali eredi di [redacted] nico erede, a sua volta, del padre [redacted], proprietarie del quadro "Ritratto della sorella" oggetto di causa.

In via istruttoria

Richiamate le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art 183 n. 2 e n. 3 comma 6 c.p.c. del 25 febbraio 2010 e del 19 marzo 2010.

In ogni caso

Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite dei tre gradi di giudizio, nonché del giudizio di rinvio, oltre CPA ed IVA, come per legge e successive occorrende.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**Il precedente giudizio

Con atto di citazione [redacted] ha evocato in giudizio [redacted] perché il Tribunale accertasse il diritto di proprietà della medesima sul dipinto "Ritratto della Sorella Elvira" di [redacted], per averlo ricevuto in donazione dalla propria madre o per averlo comunque usucapito

con il possesso ultraventennale ininterrotto e non clandestino, e ne disponesse conseguentemente l'assegnazione in suo favore.

A sostegno della domanda ha allegato che: nel 1963 i suoi genitori avevano acquistato un lotto di dipinti del pittore \_\_\_\_\_ i, tra cui il dipinto "Ritratto della Sorella Elvira", dal collezionista e restauratore di opere d'arte Mario Carena; i genitori avevano poi venduto una parte di detti quadri, che non comprendeva quello oggetto di causa, al gallerista Antonio Russo; i dipinti acquistati dal sig. Russo erano stati successivamente sequestrati in occasione dell'esposizione presso una galleria, in quanto rivendicati dagli eredi di \_\_\_\_\_; il sig. Russo aveva quindi promosso giudizio civile nei confronti della moglie e del figlio dell'artista, conclusosi con sentenza passata in giudicato della Corte d'Appello di Torino n.444/1971, che riconosceva il diritto di proprietà del sig. Russo per acquisto in buona fede e senza colpa grave; il procedimento penale instaurato nei confronti dei genitori dell'attrice, in relazione alla compravendita dei quadri acquistati dal sig. Carena, si era concluso con decreto di archiviazione in data 3.5.1967, anch'esso sul presupposto della buona fede degli acquirenti; era derivato dall'esito conforme dei procedimenti giudiziari menzionati il pieno diritto di proprietà dei beni in capo ai genitori dell'attrice, che potevano liberamente disporre; nel 1986 l'attrice riceveva in donazione dalla madre il dipinto "Il Ritratto della Sorella Elvira", che entrava a far parte del suo patrimonio; da allora l'attrice possedeva ininterrottamente il quadro, che costituiva parte dell'arredo della sua residenza frequentata da parenti e amici, richiedeva valutazioni mostrandolo a periti e assicuratori onde stipulare adeguate coperture assicurative, disponendone come cosa propria; il possesso ultraventennale, ininterrotto e non clandestino, idoneo all'acquisto della proprietà per usucapione ex art. 1161 c.c., è perdurato fino al 2007, quando l'attrice ha consegnato il dipinto ai Carabinieri, che l'hanno convocata avendo accertato che lo stesso era stato rubato il 24.1.1963 nella casa di campagna della famiglia \_\_\_\_\_, il quadro, sequestrato nell'ambito delle indagini in ordine all'ipotesi di reato di cui all'art. 648 c.p.c. a carico dell'attrice e del marito, è poi stato restituito a Francesco \_\_\_\_\_, figlio dell'artista, con provvedimenti del P.M. e del GIP da ritenersi illegittimi, da cui deriva l'interesse dell'attrice a far accertare il suo diritto di proprietà e l'assegnazione del dipinto.

Francesco \_\_\_\_\_ costituendosi, ha preliminarmente formulato eccezione di giudicato per essere già intervenuta pronuncia del GIP, nell'ambito del procedimento penale per ricettazione a carico dell'attrice, poi archiviato per intervenuta prescrizione, che ha accertato che il quadro apparteneva a Francesco \_\_\_\_\_ quale erede universale del padre \_\_\_\_\_, e non alla sig.ra \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, non avendo questa acquistato la proprietà del dipinto in forza dell'art. 1153 c.c. né ai sensi dell'art. 1161 c.c., per mancanza del requisito della buona fede e per non essere mai cessata la clandestinità ex art. 1663 c.c.; nel merito chiedeva di rigettare le domande di controparte, in quanto

infondate, allegando che Annamaria Paravidino non aveva acquistato né posseduto in buona fede il dipinto e che non potevano applicarsi le norme sull'usucapione ex art. 1161 comma 2 c.c., non essendo stato provato un possesso pubblico, non clandestino, ininterrotto per oltre vent'anni, e risultando ostativo l'art. 1663 c.c. a fronte di un quadro di provenienza furtiva e mai esposto pubblicamente, in mostre o cataloghi, tanto che l'\_\_\_\_\_ ti non era a conoscenza del possesso dell'odierna attrice, presso la quale il quadro è stato rinvenuto solo dopo anni di indagine da parte dei Carabinieri. In via riconvenzionale ha chiesto di accertare e dichiarare che il convenuto era esclusivo proprietario del dipinto, quale erede universale di \_\_\_\_\_ i.

Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2257/2013 pubblicata il 3.4.2013, ha preliminarmente disatteso l'eccezione di giudicato formulata dal convenuto, rilevando che l'accertamento svolto dal GIP al fine di determinare il soggetto cui restituire il dipinto sequestrato ha natura incidentale, insuscettibile di formare cosa giudicata; nel merito ha ritenuto infondate le domande dell'attrice, osservando che: in ordine alla domanda di acquisto per donazione diretta in suo favore, la sig.ra \_\_\_\_\_ o non ha provato il titolo di acquisto allegato; la donazione deve essere fatta per atto pubblico sotto pena di nullità, salvo che si tratti di donazione di modico valore, da valutare anche in rapporto alle condizioni economiche del donante; nella fattispecie, in assenza dell'atto pubblico di donazione, sarebbe stato onere dell'attrice provare innanzitutto l'esistenza e comunque la validità della donazione a mezzo di *traditio*, nonché la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 783 c.c.; la sig.ra \_\_\_\_\_ o invece non ha fornito elementi atti a provare quando e chi avrebbe effettuato la donazione (entrambi i genitori o solo la madre) né quale fosse il patrimonio dei donanti; in assenza di prova del titolo, non può ritenersi che l'attrice sia divenuta proprietaria del dipinto per effetto di donazione in suo favore; l'assenza di un titolo idoneo esclude inoltre la fattispecie di cui all'art. 1153 c.c., non potendo la medesima ritenersi proprietaria in forza della regola "possesso vale titolo"; l'attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni ha allegato di essere divenuta proprietaria del dipinto quale coerede del padre e nelle azioni a difesa del diritto di proprietà e degli altri diritti di godimento, la *causa petendi* si identifica con il diritto stesso e la specificazione del modo di acquisto del diritto reale per il quale si agisce non comporta mutamento della domanda, tuttavia la sig.ra \_\_\_\_\_ o non ha provato la propria qualità di erede del padre, né che al momento del decesso il dipinto fosse compreso nella massa ereditaria; è infondata anche la domanda di acquisto della proprietà per usucapione, non essendovi la prova dell'avvenuto possesso del dipinto in capo all'attrice per il tempo necessario per il maturarsi dell'usucapione, il cui onere incombeva sulla stessa; la consegna del dipinto ai Carabinieri in data 23.1.2007 da parte della sig.ra \_\_\_\_\_ o e del coniuge ( \_\_\_\_\_ o non fornisce elementi da cui desumere quando è iniziato il possesso in capo all'attrice né che la stessa abbia posseduto in via esclusiva; l'art. 1143 c.c. dispone che il possesso

attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso che nel caso di specie non è stato dimostrato; la sig.ra [ ] ha allegato di aver detenuto l'opera nel proprio appartamento sin dagli anni ottanta, ma non ha formulato alcun capo di prova ammissibile sul punto; anche la documentazione prodotta nulla dimostra in ordine alla decorrenza del possesso, non essendo rilevanti a questo fine la polizza assicurativa sottoscritta in data 31.1.1983 - e dunque antecedentemente al 1986 - dal coniuge dell'attrice e la valutazione dell'opera effettuata nel 1995 da Attilio Malagutti, che peraltro non aveva visionato l'opera. Ha quindi respinto le domande di parte attrice e, in accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, ha dichiarato [ ] proprietario del dipinto "Ritratto di Sorella" di [ ], condannando l'attrice a rifondere le spese di lite al convenuto.

Con atto di appello [ ] ha impugnato la sentenza del Tribunale, chiedendone la riforma, con accoglimento delle domande già formulate in primo grado e rigetto della domanda riconvenzionale.

[ ] i, quali eredi di [ ], deceduto il 18.2.2013, si sono costituite chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello e nel merito di rigettarlo in quanto infondato, confermando la sentenza impugnata.

La Corte d'Appello di Torino, con sentenza n.1516/2015 pubblicata il 5.8.2015, ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello e ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando che [ ] non aveva acquistato la proprietà del dipinto: né a causa della donazione della madre nel 1986, dovendosi giudicare detta donazione nulla per difetto di forma scritta e non potendosi utilmente richiamare il disposto dell'art. 783 c.c., in difetto di prova tanto della modicità del valore del dipinto quanto della *traditio* del medesimo; né per usucapione decennale ex art. 1161 c.c., difettando la prova della necessaria buona fede; né per usucapione ordinaria ventennale, difettando la prova del possesso continuo nel ventennio anteriore al 23.1.2007 - data in cui la sig.ra [ ] ha consegnato il quadro ai Carabinieri - in ragione delle incertezze relative alla data e alle modalità di inizio del di lei possesso, rilevando che i capitoli di prova riproposti erano generici; né *jure successionis*, difettando la prova dell'appartenenza del bene alla massa ereditaria relitta dal sig. [ ].

[ ] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello.

P [ ] quali eredi di [ ] costituendosi, hanno resistito con controricorso. [ ] non si è costituita.

### La sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 40036/2021 pubblicata il 14.12.2021, ha rigettato i primi tre motivi di ricorso e ha accolto il quarto motivo, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione; ha in particolare rilevato che:

1)-con il primo motivo, riferito all'art. 360 n. 4 c.p.c., la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo della mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa affermando "non è oggetto del presente giudizio l'accertamento della insussistenza dello stato di buona fede, al momento dell'acquisto, in capo a tale soggetto (Enrico [redacted], n.d.r.)"; evocando la pronuncia del Tribunale di Torino che ha archiviato il procedimento penale per il reato di ricettazione nei confronti dei suoi genitori sul presupposto della loro buona fede, la ricorrente ha lamentato l'omessa pronuncia rispetto all'accertamento della buona fede in capo ai suoi danti causa;

-il motivo è infondato in quanto il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. riguarda solo l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione; e la Corte territoriale si è pronunciata, rigettandola, sulla domanda della Paravidino di accertamento del suo diritto di proprietà sul quadro e tanto ha fatto in relazione a ciascuno dei titoli di acquisto dalla stessa dedotti, ossia la donazione dalla madre, l'usucapione e la successione al padre; non vi è dunque alcuna omessa pronuncia;

2)-con il secondo motivo, riferito all'art. 360 n. 4 e 5 c.p.c., la ricorrente ha dedotto l'omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e la violazione dell'art. 111 della Costituzione, degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice d'appello non avesse considerato il fatto che, nel corso del procedimento penale in cui i coniugi [redacted] / [redacted] lo erano indagati per ricettazione, il dipinto, in un primo momento sequestrato, era stato poi dissequestrato e restituito agli stessi, con la conseguenza che il quadro era pacificamente appartenuto al patrimonio della sua famiglia per decenni; inoltre la domanda di petizione dell'eredità di [redacted] i manca del presupposto necessario per l'accoglimento, non essendo state adeguatamente valutate le prove che indicano, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, l'appartenenza del quadro al patrimonio della famiglia [redacted];

-il motivo è inammissibile perché il fatto di cui vi si lamenta l'omesso esame ("la famiglia [redacted] era certamente proprietaria del quadro per averlo legittimamente acquistato") non è un fatto storico ma un giudizio di diritto, relativo alla titolarità del diritto di proprietà; giudizio avente ad oggetto un diritto di cui non si specifica il titolare, posto che l'espressione "la famiglia" non identifica alcun soggetto giuridico e allude indistintamente al padre, alla madre, al padre e alla madre in

comunione, o al padre alla madre e ai figli in comunione; in definitiva il motivo si risolve in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio inammissibile nel giudizio di legittimità;

3)-con il terzo motivo, riferito all'art. 360 n. 4 c.p.c., la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 112-115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 1140 c.c. e ss., 2699 c.c. e ss. e alle norme e ai principi in materia di successione legittima, lamentando che la Corte d'Appello, nel rigettare la domanda di usucapione per mancanza di certezze sull'epoca della *traditio* e sulla persona del *tradens*, non avesse adeguatamente valutato i dati che emergevano dalle stime del dipinto e dalle polizze assicurative, datate 1986, che confermavano il possesso del dipinto a quel tempo;

-il motivo si rivolge in una inammissibile sollecitazione al riesame del merito, che peraltro non si misura con il rilievo che la Corte d'appello ha esaminato sia le stime che le polizze, pur non traendo da tale esame le conseguenze auspiccate dalla ricorrente;

-la ricorrente inoltre sottolinea che la Corte territoriale ha disatteso l'assunto della sig.ra \_\_\_\_\_ no di aver acquistato il dipinto per successione ereditaria al padre sull'argomento che non vi è stata prova che tale dipinto rientrasse nell'asse ereditario di \_\_\_\_\_ o e sostiene che tale argomento è in contraddizione con l'affermazione secondo cui il fatto che \_\_\_\_\_ no avesse acquistato il dipinto nel 1963 da Mario Carena non era contestato;

-anche tale seconda censura è infondata, in primo luogo perché il fatto che non fosse contestata la conclusione del contratto di compravendita Carena/ \_\_\_\_\_ ) non significa che non fossero contestati gli effetti e le conseguenze giuridiche di tale contratto, vale a dire l'efficacia traslativa del diritto di proprietà del quadro; in secondo luogo perché, quand'anche fosse stato pacifico che il quadro era entrato nella proprietà di \_\_\_\_\_ o per effetto del contratto di compravendita da lui stipulato con il sig. Carena, ciò non necessariamente implicava che tale quadro fosse ancora nel patrimonio di Enri \_\_\_\_\_ o al momento della di lui morte; il terzo motivo va dunque rigettato;

4)-con il quarto motivo, riferito all'articolo 360 n. 4 c.p.c., la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2721 ss. c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto non raggiunta la prova dell'usucapione senza, tuttavia, ammettere i capitoli di prova testimoniale volti a dimostrare il possesso continuato dell'opera nella dimora della ricorrente per il ventennio antecedente al 23.1.2007 (data in cui la sig.ra \_\_\_\_\_ ha consegnato il quadro ai Carabinieri); in particolare censura l'argomentazione sviluppata a pag. 21 della sentenza secondo cui "l'incertezza di fatto circa la data e le modalità del conseguimento della disponibilità del quadro da parte della \_\_\_\_\_ ...oltre a non consentire la prova del requisito temporale del possesso ininterrotto utile all'usucapione, impedisce altresì l'applicazione della presunzione del possesso intermedio tra i due estremi temporali, uno dei quali, in specie quello iniziale, non può ritenersi

accertato”; secondo la Corte torinese, infatti, i capitoli di prova dedotti dalla ricorrente sarebbero generici, e non temporalmente determinati, proprio in relazione all’individuazione delle circostanze di tempo; nel motivo per contro si sottolinea che i capitoli di prova testimoniale dedotti dalla sig.ra \_\_\_\_\_, là dove facevano riferimento alla presenza del quadro nella casa di quest’ultima in via Eustachi 12 e alla stipula di una polizza assicurativa sul medesimo, implicitamente contenevano un inequivocabile riferimento cronologico, legato alla data del contratto assicurativo prodotto;

-il motivo è fondato; come già chiarito dalla Cassazione, “l’esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l’influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un’adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori” e nel caso di specie la Corte d’Appello “non si è attenuta a tale principio, perché ha esaminato i capitoli di prova articolati dal ricorrente sub nn. 2, 4, 5 e 1c, debitamente trascritti alle pagine 26 e 27 del ricorso per cassazione, dando esclusivo rilievo alla loro formulazione letterale e, quindi:

- per quanto riguarda i capitoli nn. 2 («vero che il dipinto per cui è causa - prod. n. 10-12-14 da rammostrarsi al teste - è stato appeso alle pareti delle abitazioni ove ha vissuto la signora \_\_\_\_\_ ovvero dapprima in V. Eustachi \_\_\_\_\_ e successivamente in V.le Gran \_\_\_\_\_ a Milano»), 4 («vero che il dipinto del \_\_\_\_\_ ti - prod. n. 10 - è stato periziato dal Malagutti, che lo visionava nell’ appartamento di V. Eustachi») e 5 («vero che il dipinto del \_\_\_\_\_ ti - prod. n. 10 da rammostrarsi al teste - è stato visionato a fini assicurativi dal signor Carlo F. Giancola e dal signor Riccardo Castelli»), ha trascurando di correlare le circostanze capitolate alle complessive argomentazioni e produzioni difensive della sig.ra \_\_\_\_\_ (e, in particolare, alla polizza con la società di assicurazioni Helvetia, del 1986, dalla stessa versata in atti);

- per quanto riguarda il capitolo della prova testimoniale n. 1c («vero che a seguito del decesso del signor \_\_\_\_\_ o il dipinto rammostrato al teste fu donato dalla signora \_\_\_\_\_ alla figlia \_\_\_\_\_»), non ha tenuto conto della facoltà di chiedere al teste, al di là della nozione giuridica di donazione, se al medesimo risultasse che la signora \_\_\_\_\_ avesse materialmente consegnato il dipinto de quo alla figlia \_\_\_\_\_ o nell’anno 1986.



Il ricorso va quindi accolto limitatamente al quarto motivo e l'impugnata sentenza va cassata in relazione a tale motivo, con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in altra composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato".

#### Il presente giudizio di rinvio.

Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato, l'attore ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte d'Appello, richiamando i propri precedenti atti e chiedendo, in applicazione del principio enunciato dalla Corte di Cassazione, di accertare il suo diritto di proprietà sul dipinto per intervenuta usucapione e di provvedere all'assegnazione in suo favore, accogliendo l'appello avverso la sentenza di primo grado.

Le convenute, quali eredi di [redacted] ti, si sono costituite, hanno richiamato i precedenti atti, chiedendo di respingere l'appello in quanto infondato con conferma della sentenza di primo grado e quindi di respingere le domande di [redacted] ti, dichiarando le convenute in riassunzione proprietarie del quadro oggetto di causa, quali eredi di [redacted] ti, unico erede a sua volta del padre [redacted] ti.

Sono state assunte le prove per testi sui capitoli di prova indicati nella sentenza della Corte di Cassazione, con le specificazioni e integrazioni ivi disposte.

All'esito, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la Corte ha trattenuto la causa a decisione.

#### Ragioni della decisione

Preliminarmente si rileva che il doc. 7 prodotto dalla ricorrente in riassunzione nel presente giudizio di rinvio - relazione circa lo stato dell'opera d'arte oggetto di causa - è ammissibile, come esposto con l'ordinanza istruttoria 13.10.2022, esclusivamente con riferimento alla fotografia del dipinto (pag. 5), a colori e di buona risoluzione, al fine di sottoporre l'immagine ai testi; rilevando che non è contestato dalle convenute in riassunzione che si tratti dell'immagine del dipinto oggetto di causa e che entrambe le parti hanno già prodotto fotografie del dipinto nei precedenti gradi del giudizio, risultanti però in bianco e nero nel fascicolo telematico.

Per il resto il documento è inammissibile in quanto tardivamente prodotto solo nel giudizio di rinvio, ben potendo la relazione circa lo stato dell'opera d'arte (custodita presso la G.A.M. di Torino dal 2009 per accordo tra le parti) essere disposta dalla sig.ra [redacted] o e depositata fin dal primo grado di giudizio.

Il presente giudizio di rinvio ha ad oggetto l'accertamento del diritto di proprietà di [redacted] sul dipinto "Il Ritratto della Sorella" del pittore Felice [redacted] per intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1161 c.c. (e del contrapposto diritto di proprietà delle eredi di Francesco [redacted], a sua volta unico erede di Felice [redacted]).

E' divenuto definitivo l'accertamento in ordine alla mancanza dei titoli di acquisto della proprietà, dedotti da [redacted], della donazione e della successione ereditaria e alla mancanza di un titolo d'acquisto originario astrattamente idoneo al trasferimento del diritto di proprietà ex art. 1153 c.c., a seguito del rigetto e della dichiarazione di inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso per cassazione (come sopra esposto); la stessa [redacted] chiede esclusivamente di accertare la proprietà per intervenuta usucapione.

E' invece infondata la prospettazione delle convenute in riassunzione secondo cui sarebbero passate in giudicato le statuizioni della sentenza d'appello (di pagg. 22 e 23) che hanno dichiarato inammissibili i capi di prova orale di controparte 2, 3 e 4 sull'acquisto per usucapione, stante l'assenza di prova circa il possesso ininterrotto e l'esclusività del possesso; la Corte di Cassazione, accogliendo il quarto motivo di ricorso, ha stabilito che nel ritenere inammissibili i capi di prova orale 2, 4, 5 e 1c, la Corte d'Appello non si sia attenuta al principio sopra illustrato (in quanto ha dato esclusivo rilievo alla loro formulazione letterale, trascurando di correlare le circostanze oggetto dei capi 2, 4, 5 alle complessive argomentazioni e produzioni difensive della sig.ra Paravidino, e in particolare alla polizza Helvetia del 1986, e non tenendo conto che sul capo n.1c il giudice ha facoltà di chiedere al teste, al di là della nozione giuridica di donazione, se al medesimo risultasse che la signora M [redacted] avesse materialmente consegnato il dipinto alla figlia [redacted] nell'anno 1986) e ha per tale motivo cassato la sentenza con rinvio; sicché non si può ritenere formato il giudicato sulla decisione della Corte d'Appello di inammissibilità degli stessi capi di prova (anche) per ragioni diverse (ovvero le ragioni indicate nelle pagg. 22 e 23 della sentenza e non solo quelle di pag. 21 riportate nel motivo di ricorso ed esaminate specificamente dalla Cassazione).

Questa Corte, sulla base delle statuizioni della Cassazione, ha ritenuto di dover ammettere e assumere le prove orali dedotte dalla ricorrente in riassunzione ai capi 2, 4, 5, 1c, con le integrazioni indicate, come da ordinanza 13.10.2022.

La conferma, da parte dei testimoni, delle circostanze oggetto dei capitoli di prova, non comporta tuttavia l'accoglimento della domanda di [redacted].

Mentre nel caso di cassazione della sentenza ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c., la Suprema Corte enuncia il principio di diritto al quale deve uniformarsi il giudice del rinvio (ex art. 384 c.p.c.), nel caso in esame la cassazione della sentenza è avvenuta ai sensi dell'art. 360 n.4 c.p.c. e tale vincolo non

sussiste; nel giudizio di rinvio è possibile riaprire la fase istruttoria, come avvenuto, rivalutare i fatti e anche valutare altri fatti che sono parte del procedimento.

Come statuito da Cass. civ. 22732/2020 “quando la Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata per un vizio attinente alla motivazione, non viene emesso alcun principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio, il quale è tenuto unicamente a riesaminare i fatti oggetto di discussione ai fini di un nuovo apprezzamento complessivo adeguato ai rilievi contenuti nella sentenza di cassazione, sicché le prescrizioni dettate al riguardo dal giudice di legittimità hanno valore meramente orientativo e non valgono a circoscrivere in un ambito invalicabile i poteri del giudice di rinvio, il quale resta libero di accertare nuovi fatti e decidere la controversia anche in base a nuovi presupposti oggettivi”.

Parimenti Cass. civ. 27337/2019 ha statuito che “I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia...: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi” (cfr. nello stesso senso, Cass. civ. 17790/2014).

Ed il medesimo principio è applicabile al presente procedimento, di rinvio dopo la cassazione della sentenza di merito ex art. 360 n.4 c.p.c., quindi per motivi diversi da quello ex art. 360 n.3 c.p.c..

Nel caso di specie questa Corte, riesaminati i fatti tenendo conto di quanto emerso dall'assunzione delle prove orali, preso atto delle modalità con cui è stato esercitato il possesso sul quadro, accertatane la clandestinità ai sensi degli artt. 1611 e 1613 c.c. - clandestinità del possesso non esclusa dalla sentenza di Cassazione alla base del giudizio di rinvio - ritiene infondata la domanda di Annamaria Paravidino.

In ordine alle prove orali assunte si osserva quanto segue.

E' fondata l'eccezione, tempestivamente proposta dalle convenute in riassunzione, di nullità della testimonianza di \_\_\_\_\_ ino, per incapacità del teste in quanto la causa verte sul possesso del quadro ai fini dell'usucapione e il teste si è più volte dichiarato possessore del “Ritratto della Sorella” di \_\_\_\_\_ unitamente alla moglie, avendo un interesse in causa che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio ex art. 264 c.p.c..

La circostanza è dimostrata dal verbale di sommarie informazioni rese ai Carabinieri il 22.1.2007, ai quali Giorgio \_\_\_\_\_ aveva dichiarato che tale quadro “era di proprietà di mia suocera...All'incirca 25

anni addietro ce lo regalò e da allora lo teniamo a Milano”; la produzione del documento da parte delle convenute in riassunzione, avvenuta all’udienza di audizione del teste, non è tardiva poiché l’interesse alla produzione è sorto proprio dall’audizione del sig. Varini come teste e ai fini dell’eccezione di incapacità. La circostanza è parimenti dimostrata dal doc. 1 delle convenute in riassunzione, ovvero dall’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Milano del 29.7.2007 che ha confermato la restituzione (dopo il dissequestro) del dipinto “Il Ritratto della Sorella” di [redacted] (i a) [redacted] disposta dal PM, rigettando l’opposizione proposta da [redacted] e [redacted], che allegavano di essere entrambi proprietari e di avere entrambi posseduto il quadro acquistandone la proprietà per usucapione ex art. 1611 c.c..

Quanto agli altri testi:

-Sandra [redacted] V [redacted] (cognata della ricorrente in quanto sorella del marito), a cui è stata mostrata la fotografia del dipinto “Ritratto della Sorella” di [redacted], ha dichiarato: “questo dipinto è stato consegnato dalla sig.ra [redacted] alla figlia [redacted] in data 1/1/1986”; “ero presente quando la madre della sig.ra [redacted] le ha consegnato questo quadro per il suo 39° compleanno che era il 1 gennaio 1986”; “ho visto il quadro appeso alle pareti delle abitazioni dove ha vissuto la sig.ra [redacted] io, prima in via Eustachi [redacted] e poi in viale Gran [redacted] a Milano”; “andavo spesso a casa della sig.ra [redacted] e mio fratello e quando andavo vedevo il quadro appeso alle pareti del salotto”;

-Carlo Felice Giancola (di professione assicuratore), a cui sono stati mostrati la fotografia del dipinto e i contratti di assicurazione prodotti, ha dichiarato: “il dipinto è stato appeso alle pareti delle abitazioni dove ha vissuto la signora [redacted] ia, in Via Eustachi [redacted] ed in Viale [redacted] Milano. Mi sono occupato personalmente di assicurarlo prima con Helvetia e poi con i Lloyd’s di Londra; l’ho pertanto visionato personalmente presso entrambe le abitazioni ed era appeso alla parete”; “Ho fatto fare io la perizia del quadro per conoscerne il valore perché questo era stato preteso dai Lloyd’s; quando l’ho assicurato con Helvetia mi era stata consegnata una precedente perizia che mi pare fosse di Malagutti padre, ma non sono sicuro del nome; come dicevo ho poi fatto eseguire io una nuova perizia in occasione del contratto con i Lloyd’s, il perito si è recato presso l’abitazione per visionare il quadro, ne ha certificato l’autenticità ed il valore, mi pare che il perito fosse Malagutti figlio, ma non sono sicuro del nome”; “E’ vero che ho visionato il dipinto a fini assicurativi in entrambe le abitazioni della signora [redacted], per il contratto Helvetia che è del 06/02/1986 ho visionato il quadro circa una settimana prima, a gennaio-febbraio 1986 in Via Eustachi [redacted] Milano; per il contratto con i Lloyd’s che è del 07/06/2006 ho visionato il quadro 3 o 4 giorni prima della data del contratto in Viale Gran [redacted] a Milano, in entrambi i casi il quadro era appeso alla parete; sono

tornato a vedere il quadro perché era cambiata l'abitazione ed ho dovuto verificare i mezzi di chiusura dell'appartamento”;

-Riccardo Castelli (che gestisce società di brokeraggio assicurativo), a cui è stata mostrata la fotografia del dipinto, ha dichiarato: “non ho mai assicurato il quadro “Ritratto della Sorella” di I \_\_\_\_\_ i, che mi è stato mostrato da \_\_\_\_\_ o con cui avevo rapporti professionali; preciso che nel 2003/2004 il \_\_\_\_\_ mi ha chiesto di valutare la possibilità di assicurare questo quadro, già assicurato presso altra società; io ho visto la polizza e, valutato il valore periziato ed i costi che il cliente avrebbe dovuto sostenere per altro contratto, ho ritenuto di non potere fare un prezzo di polizza migliore e gli ho suggerito di continuare con la polizza che già aveva”; “Ho visto il dipinto nel 2003/2004, non so essere più preciso, nella casa del signor V \_\_\_\_\_ o, in Viale Gran \_\_\_\_\_ a Milano; il quadro era appeso alla parete”;

-Massimo Stefano Revelli (titolare di impresa che installa antifurti e telecamere) ha dichiarato: “ho conosciuto il figlio della sig.ra Pa: \_\_\_\_\_ i, nel 1999, sono poi andato a casa sua nel 2002 la prima volta, viveva in viale Gran Sasso \_\_\_\_\_ a Milano con i genitori. Mi ricordo di aver visto il quadro appeso alla parete del secondo salotto”; “Dal 2002 tutte le volte che sono andato a casa di \_\_\_\_\_ ho sempre visto il quadro appeso alla stessa parete; questo è accaduto negli anni successivi; nel 2006 mi è stato chiesto di aggiornare il sistema di allarme già esistente, ma vetusto; ho cambiato la centrale di allarme e i relativi sensori. Abbiamo spostato il sensore in funzione del quadro in modo che prendesse sia le finestre che il quadro. Anche successivamente ho sempre visto il quadro appeso sempre nello stesso posto”.

I testi vengono ritenuti attendibili, non essendo emersi concreti elementi in senso contrario (le contestazioni delle convenute in riassunzione risultando generiche); il fatto che \_\_\_\_\_ i sia la cognata della ricorrente non è elemento sufficiente per ritenerla non attendibile e d'altronde la conferma della circostanza che il quadro fosse appeso alle pareti della casa di abitazione non può che venire fornita da persone vicine all'interessato, che ne frequentano la casa, quali parenti e amici; il fatto che il teste Giancola abbia fornito dichiarazioni più precise rispetto a quelle rese nel 2007 in sede di s.i.t. ai Carabinieri, non ne esclude l'attendibilità, considerato che nel frattempo il teste ha potuto esaminare la documentazione assicurativa e che gli sono state mostrate, oltre alla fotografia del quadro, le polizze assicurative; peraltro le dichiarazioni del teste Giancola sono idonee a provare quanto lo stesso ha visto personalmente (ovvero il quadro appeso alla parete dell'abitazione della ricorrente), non quanto afferma essere stato visto da terzi periti (Malagutti) trattandosi di circostanze di cui non ha diretta conoscenza; e d'altronde Attilio Malagutti (che ha redatto l'expertise del 1986 sul quadro, doc. 11 del fascicolo di primo grado della ricorrente in riassunzione), sentito a s.i.t. in sede penale (doc.7

delle convenute in riassunzione), ha dichiarato di non conoscere [redacted] o e [redacted] di avere redatto l'expertise sulla base di quello precedentemente redatto da suo padre, senza avere probabilmente mai visto il quadro, su richiesta dell'antiquario Pisani. Si osserva peraltro che anche a voler ritenere provato che Attilio Malagutti abbia visto il quadro quando ha redatto l'expertise del 1986, la decisione non muterebbe.

Dalle dichiarazioni dei testi è risultato provato che la sig.ra [redacted] ha ricevuto materialmente il dipinto oggetto di causa in data 1.1.1986 dalla madre e che lo ha tenuto appeso alla parete della casa di abitazione sua e del marito - sita in Milano via Eustachi [redacted] e poi in Milano viale Gran [redacted] - dove è stato visto ripetutamente dalla cognata, è stato visionato dall'assicuratore Giancola una volta a gennaio-febbraio 1986 e una volta a inizio giugno 2006, è stato visionato una volta nel 2003/2004 a fini di consulenza assicurativa da Castelli, è stato visto dal 2002 al 2006 dall'amico del figlio Revelli, che nel 2006 si è occupato di aggiornare il sistema di antifurto dell'abitazione.

Dai documenti prodotti dalla ricorrente in riassunzione è provato che il quadro è stato assicurato con Helvetia in data 6.2.1986 e con gli Assicuratori dei Lloyd's in data 7.6.2006 (docc. 2 e 4 del fascicolo di primo grado).

Infine in data 23.1.2007 Annamaria Paravidino era nel possesso del dipinto, che ha consegnato ai Carabinieri (doc. 9 del fascicolo di primo grado della ricorrente).

Si può pertanto ritenere provato che [redacted] no abbia tenuto il dipinto appeso alla parete della casa di abitazione ininterrottamente dal 1.1.1986 al 23.1.2007 (come allega), anche facendo applicazione della presunzione di possesso intermedio ex art. 1442 c.c., applicabile al caso di specie essendo provato il possesso iniziale e il possesso finale; ed essendo per contro onere di parte convenuta provarne l'eventuale interruzione (Cass. civ. 3517/2017).

Tuttavia, come eccepito dagli eredi [redacted] i fin dal giudizio di primo grado, manca il requisito della pubblicità e della non clandestinità del possesso, necessario ai sensi degli artt. 1161 e 1163 c.c. ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione.

Come statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza 11465/2021, in una fattispecie analoga a quella in esame:

-“Questa Corte con indirizzo ormai consolidato ha affermato il seguente principio di diritto cui il collegio intende dare continuità: Ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una

limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo (Sez. 2, Sent. n. 16059 del 2019, Sez. Sez. 2, Sent. n. 17881 del 2013 e Sez. 2, Sent. n. 11624 del 2008)”;

–“In particolare, come è stato già affermato da questa Corte, il requisito della non clandestinità, richiesto dall'art. 1163 c.c., va riferito al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato (v. Cass. 17-7-1998 n. 6997; Cass. 14-5-1979 n. 2800; Cass. 10-4-1973 n. 1021; Cass. 9-10-1970 n. 1910). In altri termini, ai fini dell'accertamento della mancanza di clandestinità, è necessario che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo al precedente possessore o ad una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore...(Cass. 9-5-2008 n. 11624)”;

–“Il suddetto principio è stato applicato da questa Corte anche in una fattispecie analoga a quella in esame, ovvero riferita al possesso di un dipinto esercitato mediante una modalità di esercizio non sufficiente a garantire, nella prospettiva della ratio dell'art. 1163 c.c., che "chiunque" potesse acquisire conoscenza che i dipinti erano nella materiale disponibilità del possessore ed eventualmente contestare tale possesso. In tale occasione si è anche affermato che in ambito di opere d'arte solo l'esposizione a mostre, ovvero l'inserimento in pubblicazioni specializzate, consenta la conoscibilità delle stesse (Sez. 2, Sent. n. 16059 del 2019)”;

–“La Corte d'Appello, pertanto, nel riformare la sentenza di primo grado che si era uniformata ai suddetti principi, ha erroneamente ritenuto che la circostanza che il quadro fosse rimasto appeso alla parte del salotto di M.E. rappresentasse una modalità idonea ad integrare un possesso pubblico e non clandestino”.

La Suprema Corte, nel caso sottoposto al suo esame, ha pertanto cassato la sentenza di appello che aveva accertato l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di un dipinto del pittore Francesco Hayez oggetto di furto, che il possessore aveva ricevuto in donazione e tenuto per circa quaranta anni appeso alla parete del salotto della sua abitazione.

Questa Corte condivide la pronuncia citata, emessa a conferma del richiamato precedente indirizzo giurisprudenziale, e ne fa applicazione al caso in esame.

Il quadro “Ritratto della Sorella” è pacificamente provento di furto ai danni del suo autore Felice [redacted], a cui è stato rubato da terzi nel gennaio 1963 nella sua villa di Pavarolo (docc. 1 e 3 delle

convenute in riassunzione); vista la notorietà del pittore e del dipinto, il furto è stato reso noto al pubblico da notizie di stampa (docc. 16, 17, 19, 20, 21, 22).

Il fatto che l'opera d'arte sia stata tenuta dalla ricorrente appesa alle pareti della propria casa di abitazione, senza esporla a mostre o inserirla in pubblicazioni specializzate, non ha mai fatto venire meno la clandestinità del possesso.

Il possesso dell'opera d'arte rubata non è stato acquistato ed esercitato dalla sig.ra [redacted] pubblicamente, ovverosia in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti, e non solo ad una limitata cerchia di persone che hanno avuto la possibilità di conoscere la situazione di fatto grazie al particolare rapporto con la medesima; la modalità di esercizio del possesso non è sufficiente a garantire, nella prospettiva della *ratio* dell'art. 1163 c.c., che "chiunque" potesse acquisire conoscenza che il dipinto era nella materiale disponibilità del possessore ed eventualmente contestare tale possesso.

Il possesso non ha pertanto il requisito della pubblicità e della non clandestinità e non dà luogo all'acquisto del diritto di proprietà per usucapione ex art. 1161 comma 2 c.c..

Né tantomeno è provato il requisito della buona fede al momento dell'acquisto del possesso ai fini del comma 1 dell'art. 1161 c.c. (sul punto si rileva anche che già i capitoli di prova orale ammessi a seguito della sentenza della Cassazione alla base del presente giudizio di rinvio, non erano *ab origine* idonei a fornire la prova della buona fede del possesso ai sensi dell'art. 1161 comma 1 c.c., non facendo riferimento alla donazione ma solo alla consegna materiale del quadro; sicché già ai sensi della sentenza della Cassazione la fattispecie di acquisto del diritto di proprietà per usucapione decennale ex art. 1161 comma 1 c.c. era da escludersi).

La ricorrente allega che il dipinto oggetto di causa è rientrato nella libera disponibilità della famiglia [redacted] nel 1967, quando a seguito di decreto di archiviazione del procedimento penale a carico dei suoi genitori per il delitto di ricettazione, è stato disposto il dissequestro degli otto quadri sequestrati, tra cui "Il Ritratto della Sorella" di [redacted]; [redacted] e che lo stesso [redacted] aveva riconosciuto che il quadro era stato restituito ai signori [redacted] in un'intervista pubblicata sul quotidiano on line La Stampa del 5.2.2007; invoca a sostegno di tali allegazioni i docc. 4, 5, 6 del fascicolo d'appello e il doc. 7 del fascicolo di primo grado.

Tali circostanze - non oggetto di accertamento da parte della Corte di Cassazione, che le ha riportate nello svolgimento del processo senza alcuna statuizione sul punto - sono contestate dalle convenute, le quali affermano che "Il Ritratto della Sorella" non era stato rinvenuto tra i quadri sequestrati presso i signori [redacted] nel 1965, non era stato oggetto del procedimento penale a loro carico, né del provvedimento di dissequestro e restituzione.



I documenti prodotti non provano quanto allegato dalla ricorrente.

I docc. 4, 5, 6, relativi al sequestro e al dissequestro dei quadri nel procedimento penale a carico dei genitori di [redacted], non includono “Il Ritratto della Sorella” di [redacted] tale dipinto non è espressamente citato nel decreto di sequestro del 3.4.1965, e l’unico tra i quadri citati che appare più vicino come descrizione, ovvero “Autore F.Casorati - Ritratto di donna seduta”, è diverso per dimensioni, indicate come “cm. 87x67”, mentre “Il Ritratto della Sorella” misura cm. 100 x 75 (come da contratto di comodato stipulato dalle parti in causa con la G.A.M.).

Inoltre il provvedimento del 3.5.1967 del Tribunale che ordina il dissequestro dei quadri, ne dispone la restituzione “agli aventi diritto dei dipinti in questione, come da parere del P.M.” e il parere del P.M. chiede di disporre “la restituzione di tutti i quadri in giudiziale sequestro ai richiedenti (eredi del defunto [redacted])”.

Non risulta quindi provato che oggetto del procedimento penale fosse il quadro oggetto del presente giudizio, né che lo stesso sia stato restituito ai sig.ri [redacted]; quanto piuttosto che detto quadro sia rimasto estraneo al sequestro e al procedimento penale e che peraltro i quadri sequestrati siano poi stati restituiti agli eredi [redacted].

Né la prova è fornita dall’intervista di Francesco [redacted] di oggetto del doc. 7; l’intervistato, quando afferma: “Hanno portato via molti quadri, ma soltanto quello era di mio padre. Gli altri erano di pittori come Emilio Paolucci, Francesco Menzio, Piero Martina. Pensi che erano stati ritrovati qualche anno dopo, affidati in custodia a mia madre e poi restituiti alle persone accusate di ricettazione. Nessuno è riuscito a dimostrare il reato”, non dice che il dipinto “Il Ritratto della Sorella” era stato ritrovato, affidato in custodia alla madre e poi restituito alle persone accusate di ricettazione, essendo tale frase riferibile agli altri quadri rubati, oggetto del procedimento che ha coinvolto il gallerista Russo (la stessa [redacted] o, quando nel giudizio di primo grado ha prodotto il doc. 7, ha allegato che tale frase facesse riferimento proprio ai quadri oggetto della vicenda che ha coinvolto il gallerista Russo, definita con sentenza passata in giudicato 444/1971 della Corte d’Appello di Torino prodotta come doc. 1).

Il dipinto “Il Ritratto della Sorella” di [redacted] è invece stato rinvenuto presso [redacted] solo nel 2007 dopo anni di indagini da parte dei Carabinieri (doc. 4 delle convenute).

La domanda di [redacted] o di accertare il suo diritto di proprietà sul dipinto per intervenuta usucapione, con conseguente assegnazione in suo favore, è conseguentemente infondata e viene rigettata, così come è infondato il motivo di appello (secondo motivo) relativo al mancato accoglimento della medesima domanda da parte del Tribunale per non avere valutato correttamente il materiale probatorio e documentale a disposizione; con riferimento agli ulteriori motivi di appello, il primo



L'istanza viene rigettata, in quanto si tratta di espressione che riguarda l'oggetto del giudizio e che viene utilizzata per sintetizzare il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n.11465/2021, senza accusare la ricorrente o i suoi familiari di avere rubato il quadro.

### Le spese di lite

Visto l'esito complessivo della causa, per tutti i gradi di giudizio le spese processuali vengono poste a carico di Annamaria Paravidino in applicazione del principio di soccombenza.

Per il giudizio avanti al Tribunale e per il giudizio avanti alla Corte d'Appello le spese vengono confermate così come già liquidate, non essendovi state contestazioni relative alla loro determinazione.

Per il giudizio di cassazione ed il presente giudizio di rinvio vengono liquidati i seguenti importi, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato alto e dell'attività effettivamente svolta (con esclusione della fase istruttoria), pari ai valori medi:

-per il giudizio di cassazione € 3.402,00 per fase di studio, € 2.478,00 per fase introduttiva, € 1.775,00 per fase decisionale, per totali € 7.655,00 per compensi; oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta;

-per il presente giudizio di rinvio € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi; oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,

-rigetta la domanda della ricorrente in riassunzione \_\_\_\_\_ ;

-dichiara \_\_\_\_\_  
eredi di \_\_\_\_\_, unico erede a sua volta del padre \_\_\_\_\_, proprietarie del quadro "Ritratto della sorella" di \_\_\_\_\_ oggetto di causa;

-condanna la ricorrente in riassunzione \_\_\_\_\_ a rimborsare alle convenute in riassunzione le spese processuali, che liquida:

-per il giudizio di primo grado (r.g. 26561/2009 Tribunale di Torino) in € 15.000,00 per compensi, oltre CPA e IVA ai sensi di legge;

-per il giudizio d'appello (r.g. 1086/2013 Corte d'Appello di Torino) in € 4.800,00 per compensi, oltre alle successive occorrenze, rimborso forfettario, CPA e IVA;

-per il giudizio di Cassazione (r.g. 3352/2016) in € 7.655,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta;

-per il presente giudizio di rinvio in € 9.991,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 9.1.2024 dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello.

Il Consigliere Relatore

dott.ssa Silvia Orlando

Il Presidente

Dott. Francesco Rizzi